

N. R.G. 31243/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
diciottesima sezione civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

Luigi Argan	Presidente
Cecilia Pratesi	Giudice
Damiana Colla	Giudice rel

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento introdotto ... nata in Nigeria, con il patrocinio dell'avv.to Tatiana Montella, presso il cui studio ha eletto domicilio in Roma, alla via Carlo Mirabello, n. 23, nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma; con l'intervento del Pubblico Ministero.

Con ricorso telematicamente depositato il 3 maggio 2018 avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma del 16 gennaio 2018, notificato il 19 aprile 2018, ... cittadina nigeriana, deducendo che la Commissione Territoriale aveva rigettato la sua domanda, ha chiesto in via principale, previo annullamento del suddetto provvedimento, il riconoscimento dello status di rifugiato, o, in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria o ancora, in estremo subordine, di quella umanitaria.

La parte resistente, alla quale sono stati notificati il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza, è rimasta contumace.

All'udienza del 12 ottobre 2018, si è tenuta l'audizione della ricorrente ed alla successiva udienza del 30 novembre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

La ricorrente, innanzi la Commissione territoriale, ha riferito: di essere originaria di Ilesha, nell'Osun State, sito nella Nigeria sud-occidentale, ma di essere sempre vissuta a Ibadan, nell'Oyo State, anch'esso posto nella regione a sud ovest e dove tutt'ora vive la sua famiglia, composta dai genitori, da due fratelli e da una sorella; di aver subito dal padre, pastore cristiano apostolico, costanti pressioni perché rompesse la



relazione con il ragazzo musulmano originario di Lagos, del quale si era innamorata (da lei costantemente indicato come “*mio marito*” pur in assenza di nozze), con il quale è venuta in Italia e dal quale, all’epoca del colloquio, attendeva un figlio (che ora ha dieci mesi), al quale il padre aveva fatto perdere, con la sua influenza, ben due posti di lavoro come insegnante di Inglese e di Arabo; di essersi recati insieme con il compagno, a Lagos, presso un zio paterno di lui, affinché questi convincesse il padre del ragazzo, anch’egli contrario, ad accettare il loro rapporto; di essersi poi entrambi recati presso il figlio di questi, che gli aveva prospettato la possibilità di un lavoro; di aver constatato che il cugino del suo ragazzo era implicato in attività illecite che comprendevano l’uso delle armi e di essere scappata, per paura e sempre insieme al suo ragazzo, a Badagry; di essere stati qui rintracciati dal cugino che lo aveva minacciato di gravi ripercussioni ove non fosse tornato da lui; di essere stata informata dalla sorella che il proprio fratello era stato ucciso dalla banda del cugino e che il suo ragazzo era stato indicato come il prossimo a dovere morire; di essere stati denunciati dalla stessa sorella alla polizia, la quale, individuata la loro posizione, aveva arrestato uno

dei componenti della banda, morto sotto tortura senza rivelare alcuno dei nomi degli altri componenti; di aver deciso, sempre insieme al proprio compagno, di raggiungere Coutonou, ove erano stati comunque raggiunti da uno dei componenti della banda; di aver perciò deciso, grazie all'aiuto del padrone dell'autolavaggio ove nel frattempo il compagno aveva trovato lavoro, di recarsi in Libia; di essere stata separata dal compagno appena arrivata a Saba e di aver trascorso sei mesi in prigionia, fino a quando era stata violentata da due dei sequestratori; di essere stata liberata dal compagno che aveva pagato il riscatto e di essersi spostata con lui a Tripoli, dove un giorno, tornando dal lavoro in taxi, aveva subito un nuovo episodio di violenza sessuale da parte di due uomini, che le avevano così provocato un aborto.

Dette dichiarazioni sono state confermate in sede di audizione davanti al Giudice. In tale occasione, la ricorrente ha precisato di vivere attualmente in un Cas a Velletri con il suo compagno, il quale ha presentato anch'egli un ricorso volto all'ottenimento della protezione internazionale; di essere divenuta madre di un bambino, che ora ha dieci mesi.

La parte della vicenda che concerne i fatti susseguenti al trasferimento della coppia a Lagos ed il conseguente coinvolgimento del compagno nella banda di malviventi del cugino è stata narrata dalla ricorrente in maniera generica e molto confusa, oltre che non circostanziata. Non stupisce pertanto che alla stessa la ricorrente non abbia fatto alcun riferimento nell'audizione giudiziale. Al contrario, il racconto appare credibile e coerente nella parte in cui descrive le difficoltà incontrate dalla coppia in ragione della differenza di credo religioso delle rispettive famiglie ed in quella che riguarda la permanenza in Libia, ivi comprese le vicende della duplice violenza sessuale subita.

In ogni caso, la vicenda narrata non consente di ravvisare, nemmeno sotto forma di astratta allegazione, motivi di persecuzione riconducibili all'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, il quale definisce rifugiato "*chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche*", ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale.

La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi: quello afferente la



condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non costituisce elemento di per sé sufficiente a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, sia tale da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il più recente D.lgs. 19.11.2007 n.251, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Tenuto conto delle dichiarazioni della ricorrente nel verbale di audizione innanzi alla Commissione territoriale, confermate in udienza, l'attribuzione dello status di rifugiato non può essere concessa.

Va considerato che il d.lgs. 251/2007 riconosce allo straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che, se ritornasse

nel paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave, la protezione internazionale sussidiaria; l'art.14 del suddetto decreto indica tassativamente i requisiti del danno grave: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante, c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Nel caso in esame, occorre tener conto della condizione in cui la ricorrente, ultima figlia di una famiglia molto povera, versava nel paese di provenienza - avuto riguardo alla sua regione di origine - e dalla sua condizione di giovane donna, che, notoriamente, la relega ad uno stato di debolezza e di inferiorità in uno Stato, quale la Nigeria, contraddistinto da un grave livello di corruzione e da una condizione di instabilità diffusa rispetto ai diritti umani. Il Giudice della protezione internazionale, peraltro, non può fermarsi alla valutazione delle sole ragioni che spinsero lo straniero a lasciare il Paese di provenienza, dovendo, al contrario, effettuare un esame dei fatti prospettati anche alla luce delle condizioni sociopolitiche generali di suddetto Paese, in ossequio al disposto dell'art. 3, c. 3, lett. a, d.lgs. 251/2007, al fine di escludere la sussistenza di rischi in caso di rimpatrio (cfr. Cass. n.16356/17; n.15192/2015).

In ogni caso, la complessiva fragilità della donna (ormai priva di alcun riferimento familiare, soprattutto a seguito dell'abiura cui la stessa è stata costretta per aver scelto un compagno musulmano) e la sua giovane età, rendono più che verosimile il pericolo, in caso di suo rientro in patria, che ella possa cadere vittima di tratta, di abusi o maltrattamenti, atteso il particolare sviluppo della prostituzione in tutta la regione meridionale della Nigeria (ivi compresi Oyo State e Osun State, da cui la stessa proviene) e tenuto conto, comunque, della condizione femminile nel paese di provenienza, notoriamente priva della necessaria tutela per le specificità di genere, e dei conseguenti trattamenti degradanti la dignità della sua persona. I report internazionali in materia di tratta delle ragazze nigeriane, infatti, individuano tra le zone di provenienza, oltre alla regione del Delta State, anche altri stati del sud come Abia, Anambra, Akwa Ibom, Cross River, Ebonyi, Ekiti, Enugu, Lagos, Oyo, Osun, Ondo, Imo o gli stati centrali di Kaduna e Plateau proprio nella regione dell'Edo State e di tutta la regione del Delta del Niger (fonte: EASO, Nigeria Sex trafficking of women, Country of Origin Report, October 2015, p. 14).

Le donne e le ragazze nigeriane dai 17 ai 28 anni, con una particolare concentrazione nella fascia 18-20, sono soggette a traffico sessuale in tutta Europa, dove sono sottoposte alla prostituzione forzata, mentre il governo della Nigeria non soddisfa pienamente gli standard minimi per l'eliminazione del traffico, anche se sta facendo sforzi per contrastarlo. *“Le vittime della tratta avviate alla prostituzione in Europa appartengono in grande maggioranza al gruppo etnico degli edo (chiamati anche bini) [...], ma si segnala anche la presenza di donne yoruba, igbo e dei gruppi etnici del delta del Niger [...]. Anche la maggior parte dei trafficanti nigeriani è costituita da edo dello Stato di Edo[...].I dati che emergono da studi più*



recenti indicano un'età media compresa tra 17 e 28 anni, con una percentuale elevata di 18-20enni [...]. Il reclutamento di minori, tuttavia, è in aumento perché le donne adulte, soprattutto nelle città, tendono ad essere più consapevoli dei rischi a cui le espone la tratta di esseri umani, mentre le ragazze giovani si fanno allettare più facilmente dalle promesse dei reclutatori, che prospettano la possibilità di arricchirsi in poco tempo” (v. report di Ottobre 2015 di EASO2 dal titolo, Nigeria-La tratta di donne a fini sessuali“ al punto 1.4 profili delle donne trafficate). La perdita del sostegno della famiglia o della comunità sembra essere un tratto comune a molte donne trafficate. In uno studio condotto nel Regno Unito e in Nigeria sulla tratta delle donne nigeriane (2012), Cherti e al. osservano: “Le persone trafficate del nostro campione hanno avuto vite diverse ma hanno in comune un’esperienza scatenante o nell’infanzia, ad esempio l’essere rimaste orfane, che le ha portate ad essere prive dell’appoggio della famiglia o della comunità. A causa dell’accesso limitato all’istruzione, al lavoro o alla protezione dalla violenza, non erano in grado di mantenersi ed erano vulnerabili alle offerte di “aiuto” fatte dai trafficanti [...]”. “In genere le donne trafficate provengono da famiglie numerose, povere, disoccupate o sottoccupate, che si trovano ad affrontare difficoltà economiche [...]”. (v. rapporto EASO cit.). “La maggior parte delle vittime viene da Benin City, capitale dello Stato di Edo [...], oppure dai villaggi vicini [...]. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia [...]. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City [...]. Secondo quanto riportato da Plambeck, «si stima

che fino all'85 % delle nigeriane che vendono sesso in Europa sia partito da Benin [City], pur non essendo necessariamente questa la città di origine delle donne (Carling 2005; Kastner 2009; OIM 2011b). In effetti, in alcune zone di Benin [City], una città di circa un milione di abitanti, è difficile trovare una famiglia allargata in cui non vi sia una persona, in genere una donna, migrata in Europa (Kastner 2009)'' (v. rapporto EASO). "Nel 2009, l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC) ha stimato in 3800-5700 il numero annuo di vittime della tratta a fini sessuali provenienti dall'Africa occidentale, regione in cui la Nigeria rappresentava il principale paese di origine [...]. Più recentemente, nel rapporto globale sulla tratta di persone del 2014, l'UNODC osserva: «La tratta di giovani donne dalla Nigeria in Europa a scopo di sfruttamento sessuale è uno dei flussi di tratta più persistenti. Nel periodo 2007-2012, le vittime nigeriane hanno rappresentato stabilmente più del 10 % del numero totale di vittime individuate in Europa occidentale e centrale, il che fa di questo flusso transregionale il più importante di questa sottoregione» [...]. Durante il periodo di riferimento 2010-2012 (tre anni), Eurostat stima che la nazionalità nigeriana sia stata tra le prime cinque nazionalità non UE in termini di numero assoluto di vittime registrate della tratta di esseri umani nell'Unione europea [...] L'Italia e la Spagna sembrano essere le destinazioni principali delle nigeriane trafficate ..." (EASO - European Asylum Support Office: Nigeria; Sex trafficking of women, October 2015 (available at http://www.ecoi.net/file_upload/90_1445949766_2015-10-easo-nigeria-sex-trafficking.pdf).

Deve essere pertanto riconosciuta alla ricorrente la protezione sussidiaria, ai sensi della lettera b) del citato art.14 d.lgs. 251/2007, anche in considerazione della particolare situazione di fragilità e di conseguente pericolo cui la stessa è esposta, in ragione, oltre che dalla giovanissima età, anche dalla recente condizione di madre e dall'aver subito per ben due volte episodi di violenza, uno dei quali addirittura causativo di un aborto, con conseguenti immaginabili ripercussioni nella sua sfera psichica, oltre che in quella fisica.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili, essendo la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

p.q.m.

il Tribunale, così provvede:

- riconosce a ..., la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del d.lgs. 19 novembre 2007 n. 251;
- dichiara compensate le spese di lite.

Roma, 4.1.2019.

Il Presidente

Luigi Argan



